



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia
Unità TON, Trasparenza e Oneri
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 22 marzo 2024

<p>Osservazioni DCO 70/2024/R/gas “Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso”</p>

Accogliamo con favore la presente consultazione, esprimendoci favorevolmente in merito agli orientamenti previsti funzionali alla permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (EVG) di cui alla Legge 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” (Legge Concorrenza 2022). Condivideremmo in particolar modo la volontà di armonizzare, pur tenendo conto delle opportune specificità dei due diversi settori, la disciplina dell’EVG con quella dell’analogo Elenco venditori di energia elettrica (EVE), con il grande vantaggio di rafforzare ulteriormente la qualificazione degli operatori attivi sul mercato e di migliorare i rapporti nel Sistema.

Proprio a tal proposito e per tali finalità desidereremmo riproporre, come già a suo tempo illustrato anche nell’ambito della nostra partecipazione alla previa consultazione di avvio del procedimento per l’attuazione dell’EVE (il DCO 186/2023/R/eel), **l’introduzione di criteri di proporzionalità fra le condotte che portano all’attivazione del Servizio di Default trasporto (SdDT) e l’avvio delle procedure per l’esclusione dall’EVG** (per esempio, definendo una specifica soglia economica minima della fattura di trasporto oltre la quale potrebbe scattare l’esclusione) che vadano a beneficio di una maggiore fluidità del processo e di uno sgravio operativo per il sistema, in quanto sia il SII che poi conseguentemente il Ministero dovrebbero andare ad esaminare le sole casistiche in cui si sia riscontrata l’attivazione del SdDT a causa di rilevanti mancati pagamenti, per poi eventualmente dar avvio alla procedura di esclusione degli iscritti dall’EVG. Ciò proporremmo anche per evitare che una serie di criticità operative connesse alle attività di pagamento delle fatture di trasporto possano dar luogo in alcuni casi a ritardi di natura



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

involontaria o relativi ad importi di bassa entità, soprattutto se valutati in relazione all'incidenza della cifra rispetto al totale degli importi fatturati e regolarmente corrisposti per il servizio di trasporto.

Apprezzeremmo inoltre pienamente l'orientamento di ritenere non opportuno procedere nell'implementazione di un indicatore finanziario che replichi quanto già definito nell'EVE in riferimento alla regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori locali (che nel caso del settore del gas risultano come noto particolarmente numerosi), rilevando che attualmente non ci sarebbero le condizioni per lo sviluppo di una simile previsione, dato anche che i tracciati standard delle fatture di vettoriamento non sono ancora entrati a regime e in ogni caso il processo di revisione del nuovo Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas (CRDG) deve ancora essere portato a termine. Coglieremmo infatti l'occasione per evidenziare ancora quanto sia **importante portare a completamento il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del Codice tipo**, con particolare riferimento e priorità alla **standardizzazione** dei contenuti di tutti i documenti regolatori, alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti, per il quale oltretutto nell'ambito delle attività di interlocuzione avvenute tra ARERA e operatori sarebbe emersa una generale condivisione dell'impostazione propostaci, soprattutto in merito agli standard dei documenti regolatori del servizio di distribuzione del gas naturale. A tal proposito auspicheremmo un ulteriore sforzo regolatorio per il completamento di tale processo nel più breve tempo possibile, in modo da poter arginare alcune problematiche e rendere il rapporto tra imprese di distribuzione e di vendita certificato, sicuro e più rapido.

Con riferimento poi al requisito tecnico secondo il quale l'**oggetto sociale** delle società di vendita debba indicare l'attività di vendita di gas naturale, peraltro declinata con riferimento sia alle tipologie di gas oggetto della vendita sia all'infrastruttura di trasporto a tal scopo utilizzata (rete di distribuzione/rete di trasporto o autobotti/carri bombolai), rileveremmo come gli statuti, sebbene sicuramente ricomprendano all'interno dell'oggetto sociale l'attività di vendita di gas naturale, potrebbero di fatto anche recare formulazioni più ampie, o comunque non direttamente rispondenti al requisito propostoci nell'ambito della consultazione. In tali fattispecie una modifica dello statuto risulterebbe di fatto estremamente impattante per le società già operanti nel settore, peraltro senza che si comprenda appieno quale sia la ratio sottesa all'imposizione di una precisa formulazione da riportare nell'oggetto sociale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Sotto tale aspetto risulterebbe semmai ancora ben rispondente alle iniziali finalità e coerente con l'attuale assetto del settore la previsione dell'Articolo 3, primo comma, del DM 29 dicembre 2011 secondo cui "[d]all'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale". Chiederemmo pertanto in tal senso che il **requisito tecnico in questione venga mantenuto nei termini ad oggi vigenti, quantomeno per le società già iscritte nell'Elenco**. Il riferimento alla vendita di gas naturale nell'oggetto sociale, esplicitato nei termini di cui all'Articolo 3.5 del DCO, potrebbe semmai esser eventualmente richiesto quale requisito per l'iscrizione nell'Elenco nei confronti delle società di nuova costituzione, o già esistenti ma ad oggi non iscritte, quale indicatore della sicura volontà della compagine sociale di intraprendere tale attività, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità e adeguatezza organizzativa.

Riterremo infine importante segnalare come la **presenza di sanzioni non dovrebbe costituire un elemento di valutazione dell'affidabilità di un venditore ai fini dell'inclusione dello stesso nell'EVG**, in quanto tali provvedimenti già di per sé dovrebbero ben rappresentare un'adeguata forma di penalizzazione commisurata al danno nel caso eventualmente apportato e vengono pure resi pubblici dalle Autorità che li applicano.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi